



Decreto Cura Italia

(Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18)



***Sintesi delle principali misure
a favore di imprese, lavoratori e famiglie***

Il presente documento è stato redatto da Snaitech con l'intento di fornire una **rapida guida sui principali provvedimenti** previsti dal Decreto Cura Italia.

Si raccomanda il lettore di contattare i propri esperti di fiducia (fiscalista, commercialista, consulente del lavoro, avvocato, banca, ecc.) per un approfondimento sugli interventi previsti dal decreto e **per conoscere le modalità di accesso alle diverse misure.**

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.**

Tali adempimenti (quali ad esempio la dichiarazione IVA, la LIPE del primo trimestre ecc.) **sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.**

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che prevede, tra le altre cose, **la presentazione della Certificazione Unica 2020, relativa al periodo 2019, entro il 31 marzo 2020.**

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, **sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- a) alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti relativi all'IVA si applica a prescindere dal volume d'affari per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e svolgono le attività maggiormente colpite dall'emergenza (in seguito elencate), **a prescindere dal volume di affari, sono sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020** i termini relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tra le imprese che beneficiano della suddetta proroga, oltre alle imprese turistico-ricettive ... rientrano:

- i soggetti che gestiscono discoteche, sale da ballo, **night- club, sale gioco e biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**

Si veda nel dettaglio delle attività l'articolo 61 del decreto "Cura Italia".

Restano valide le misure disposte dal DM 24 febbraio 2020 nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei **Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini**, ubicati nella Regione Lombardia, e nel **Comune di Vo'**, ubicato nella Regione Veneto.

Pertanto **tali soggetti, oltre a sospendere gli adempimenti e i versamenti, non effettuano le ritenute alla fonte e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.**

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Opzione Ritenute: lavoratori autonomi e agenti

Per i **soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, viene previsto che **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- **i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;**
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. compensazione tramite modello F24).

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Le disposizioni applicative saranno stabilite da un decreto da emanare da parte del MEF.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d'imposta non si applica alle attività che sono rimaste aperte nel periodo di quarantena di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (i.e. imprese di vendita al dettaglio di alimentari, beni di prima necessità, lavanderie, etc.) ed è utilizzabile, dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. compensazione tramite modello F24).

Per l'utilizzo del suddetto credito con risoluzione n. 13/E del 13 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo 6914.

Sono sospesi i termini per i pagamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da:

- **cartelle di pagamento;**
- **avvisi di accertamento esecutivi (IVA, imposte sui redditi e IRAP e tributi locali);**
- **avvisi di addebito INPS;**
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;**
- **ingiunzioni di pagamento.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (i.e. 31 maggio 2020).

Dovrebbero rimanere ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

2/2 Pagamenti di Cartelle e Avvisi di Accertamento

Non vengono richiamati e, quindi, non dovrebbero essere sospesi i termini per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da:

- **liquidazione automatica** (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- **controllo formale** (art. 36-ter del DPR 600/73).

Ne deriva che per beneficiare della riduzione delle sanzioni da omesso versamento al terzo in caso di liquidazione automatica o a 2/3 per il controllo formale, sarà necessario pagare entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, quindi nel rispetto dei termini ordinari.

Del pari, nessuna sospensione dovrebbe operare per avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta, avvisi di accertamento con adesione.

Infine sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento:

- **della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020** (artt. 3 co. 2 lett. b), 23 e 5 co. 1 lett. b) del DL 119/2018 e art. 16-bis co. 1 lett. b) n. 2 del DL 34/2019);
- **della rata da "saldo e stralcio" degli omessi versamenti in scadenza il 31 marzo 2020** (art. 1 co. 190 L. 145/2018).

È prevista l'applicazione a tutto il territorio nazionale di misure speciali in tema di integrazioni salariali, che prevedono:

- **la concessione agevolata di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e assegno ordinario;**
- **la possibilità di concedere il trattamento ordinario di integrazione salariale alle aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nonché il trattamento di assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;**
- **nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.**

Tra le disposizioni di maggior interesse, si segnala la possibilità di accedere alla CIGO e assegno ordinario senza l'obbligo di stipula dell'accordo sindacale, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le indicazioni operative sono presenti nella Circolare INPS del 28/03/2020, n. 47.

Ancora, la norma contenuta nel **decreto “Cura Italia” dilata i termini di presentazione della domanda** disciplinati dall’art. 15 del DLgs. 148/2015 (in genere, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, da presentare entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento), **fissandolo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.**

Inoltre, **le aziende che richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale** ai sensi del decreto in esame **non sono tenute al pagamento del contributo addizionale** ex art. 5 del DLgs. 148/2015, dell’aliquota di finanziamento al FIS di cui all’art. 29 co. 8 (secondo periodo) del DLgs. 148/2015 nonché dei contributi di finanziamento per ricorso all’assegno ordinario previsti dall’art. 33 co. 2 del DLgs. 148/2015.

1/2 Congedo Speciale e Bonus Baby Sitting

Tra le misure a favore delle famiglie è previsto:

- **per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, un congedo speciale dal 5 marzo 2020, per effetto della sospensione dei servizi e delle attività nelle scuole, di massimo 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità al 50%.**

La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore;

- **per i lavoratori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astensione dall'attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;**
- **in alternativa al congedo speciale, la corresponsione di un bonus erogato mediante libretto famiglia per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari.**

La domanda per fruire del congedo speciale o del bonus va presentata all'INPS, i dettagli operativi si possono trovare nella Circolare INPS n. 45 del 25/3/20 e Circolare INPS n. 44 del 24/3/20.

Possono godere del congedo e della relativa indennità anche i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (tranne il caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici) secondo le modalità indicate dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (art. 25 del decreto "Cura Italia").

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per certe categorie di lavoratori (i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

TIPOLOGIA DI AZIENDA

- ✓ È riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato compresi il settore **COMMERCIO**, agricolo, pesca e terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La prestazione è concessa a quelle aziende che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.

AMMORTIZZATORE SOCIALE UTILIZZABILE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD):

- riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità aziendale;
- può essere utilizzata retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- può essere utilizzata per un periodo non superiore a nove settimane;
- il pagamento ai lavoratori verrà effettuato direttamente dalla Regione tramite l’INPS;
- la corresponsione degli importi dovuti al dipendente dipende dalla tempistica dell’Ente stesso;
- per i **datori di lavoro con meno di 5 dipendenti** è sufficiente presentare la domanda tramite la Regione;
- per i **datori di lavoro che hanno più di 5 dipendenti** è necessario un accordo sindacale, anche online, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e propedeutico alla richiesta della CIGD.

TIPOLOGIA DI AZIENDA

- ✓ **Aziende da 6 dipendenti (incluso settore COMMERCIO, escluso settore industriale e artigiano) che già versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS.**

AMMORTIZZATORE SOCIALE UTILIZZABILE FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS):

- riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità aziendale;
- può essere utilizzata retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- può essere utilizzata per un periodo non superiore a 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- il datore di lavoro potrà scegliere se anticipare il pagamento e compensare con i contributi da versare o se richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS (*).

(*) ATTENZIONE:

- **in caso di pagamento del FIS da parte del datore di lavoro**, la corresponsione dell'importo avverrà alle normali scadenze aziendali e quanto anticipato per il trattamento di integrazione salariale verrà compensato nell'F24 con contributi e ritenute fiscali a seguito dell'autorizzazione dell'INPS;
- **in caso di pagamento del FIS direttamente da parte dell'INPS** la corresponsione degli importi dovuti al dipendente dipenderanno dalla tempistica dell'Ente stesso. *Attualmente non siamo in grado di quantificare tali tempistiche di pagamento ai lavoratori.*

TIPOLOGIA DI AZIENDA

- ✓ Aziende **ARTIGIANE** indipendentemente dal numero di dipendenti

AMMORTIZZATORE SOCIALE UTILIZZABILE

FONDO SOLIDARIETÀ ENTE BILATERALE ARTIGIANO:

- l'azienda deve essere in regola con il versamento al Fondo di Solidarietà dell'Ente Bilaterale Artigiano;
- riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità aziendale;
- può essere utilizzata retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- può essere utilizzata per un periodo non superiore a nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- il pagamento ai lavoratori verrà effettuato direttamente dal Fondo di Solidarietà dell'Ente Bilaterale Artigiano;
- la corresponsione degli importi dovuti al dipendente dipende dalla tempistica dell'Ente stesso. *Attualmente non siamo in grado di quantificare tali tempistiche.*

TIPOLOGIA DI AZIENDA

- ✓ Aziende **INDUSTRIALI** indipendentemente dal numero di dipendenti

AMMORTIZZATORE SOCIALE UTILIZZABILE

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG):

- riguarda tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità aziendale;
- può essere utilizzata retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- può essere utilizzata per un periodo non superiore a nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- il datore di lavoro potrà scegliere se anticipare il pagamento e compensare con i contributi da versare o se richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS (*).

(*) ATTENZIONE:

- **in caso di pagamento della CIG da parte del datore di lavoro**, la corresponsione dell'importo avverrà alle normali scadenze aziendali e quanto anticipato per il trattamento di integrazione salariale verrà compensato nell'F24 con contributi e ritenute fiscali a seguito dell'autorizzazione dell'INPS;
- **in caso di pagamento della CIG direttamente da parte dell'INPS** la corresponsione degli importi dovuti al dipendente dipenderanno dalla tempistica dell'Ente stesso. *Attualmente non siamo in grado di quantificare tali tempistiche di pagamento ai lavoratori.*

Le varie forme di «Ammortizzatori Sociali»: **REGOLE COMUNI – 1/4**

Lavoratori interessati:

lavoratori in forza non oltre il 23 febbraio 2020, con contratto di lavoro subordinato (**indipendentemente dall'anzianità aziendale**), ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Sono esclusi: i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Periodo di richiesta:

massimo 9 settimane, consecutive o frazionate, a decorrere dal 23/02/2020. Con l'eccezione della Cassa Integrazione in Deroga, le nove settimane devono essere utilizzate entro il mese di agosto 2020.

Misura delle prestazioni (IMPORTO RICONOSCIUTO AI LAVORATORI):

il lavoratore riceve un sostegno pari all'80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, **nel rispetto dei massimali**, come di seguito sintetizzato:

- lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): il massimale è pari ad euro 998,18 lordi che, al netto dei contributi previdenziali del 5,84% sono pari ad euro 939,89;
- lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): il massimale è pari ad euro 1.199,72 lordi che, al netto dei contributi previdenziali del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66.

Contribuzione durante il periodo di utilizzo: per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Maturazione del TFR: durante l'utilizzo degli ammortizzatori sociali il TFR matura regolarmente.

Malattia:

- **sospensione completa dal lavoro (zero ore)**

se la malattia inizia durante la sospensione dal lavoro prevale il trattamento di integrazione salariale ed il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di malattia;

se la malattia è iniziata prima della sospensione dal lavoro:

- se tutta l'azienda o tutto il reparto ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia viene collocato in integrazione salariale;
- se non tutti i lavoratori dell'azienda o del reparto sono sospesi, il lavoratore sarà considerato in malattia;

- **sospensione parziale dal lavoro (orario ridotto):** il lavoratore è considerato in malattia e non in integrazione salariale a prescindere da quando è iniziata la malattia.

Maternità:

- **nel caso di maternità obbligatoria**, prevale la maternità obbligatoria rispetto agli ammortizzatori sociali;

- **maternità facoltativa** (congedo parentale): la lavoratrice sospesa non può utilizzare il congedo parentale. Se la lavoratrice non è stata sospesa dal datore di lavoro può scegliere di utilizzare il congedo parentale;

- **permessi allattamento:** la lavoratrice non ne ha diritto in caso di sospensione completa dal lavoro (zero ore), diversamente matura con le regole normali in base all'orario contrattuale (2 ore di allattamento per orario superiore a 6 ore giornaliere, 1 ora con orario inferiore alle 6 ore giornaliere).

Congedo parentale straordinario istituito dal Decreto “Cura Italia” del 17/03/2020:

- i lavoratori non sospesi dal lavoro per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, per i figli di età non superiore ai 12 anni (o disabili senza limite di età) possono richiedere per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione lorda. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di euro 600,00 da utilizzare entro l’anno 2020;
- non spetta ai lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore.

Permessi Legge 104/92 (assistenza persone disabili):

- non spettano durante la sospensione completa dal lavoro;
- il lavoratore non sospeso può richiederli secondo le normali procedure tenendo presente che esclusivamente per i mesi di marzo e aprile 2020 in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge, è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi di congedi Legge 104/92 per un totale di 18 giorni (3+3+12).

Permesso donazione sangue:

- il permesso donazione sangue è a carico INPS (quindi viene anticipato dal datore di lavoro e compensato con contributi e ritenute) e prevale rispetto al trattamento di integrazione salariale.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale:

- **se l'infortunio o la malattia professionale hanno avuto inizio prima della sospensione dal lavoro**, per tutto il periodo di prognosi sarà corrisposto il trattamento di infortunio;
- **se l'infortunio avviene durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro** (o subisce una ricaduta collegata all'infortunio stesso – anche durante la sospensione a zero ore) verrà comunque corrisposto il trattamento di infortunio.

Congedo matrimoniale:

- il trattamento di congedo matrimoniale prevale rispetto al trattamento di integrazione salariale.

Lavoro straordinario:

- **i lavoratori sospesi parzialmente** non possono svolgere ore di lavoro straordinario;
- **i lavoratori non sospesi** del reparto aziendale in cui è in atto la sospensione anche parziale dell'attività lavorativa non possono svolgere ore di lavoro straordinario.

L'art. 26 del decreto "Cura Italia" prevede l'equiparazione della quarantena alla malattia.

Per il lavoratore del settore privato infatti, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene gestito come malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (tale periodo inoltre non è computabile ai fini del comparto).

In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

Fino al 30 aprile 2020, il periodo di assenza per i lavoratori in condizioni di disabilità grave o esposti a specifiche condizioni di rischio è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.

Nel decreto “Cura Italia” (art. 46), **per tutelare i lavoratori, è previsto anche un temporaneo divieto di licenziamento per motivi economici dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni.**

Non rientrano, quindi, nel divieto i licenziamenti per motivi disciplinari e le risoluzioni dei rapporti a termine per scadenza dello stesso.

Il divieto vale:

- **sia per i licenziamenti collettivi**, con preclusione dell’avvio delle relative procedure da parte di imprese già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che, nel corso di attuazione del programma, ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (art. 4 della L. 223/91) o di imprese che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’ambito di una stessa provincia (art. 24 della L. 223/91).

Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;

- **sia per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** (art. 3 della L. 604/66).

Invitiamo il lettore a visionare con estrema attenzione il Decreto Cura Italia (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>) per individuare tutte le ulteriori forme di supporto potenzialmente d'interesse per le micro e medie imprese.

In particolare oltre a quanto già indicato nelle pagine precedenti segnaliamo:

- Titolo III: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- Art. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI
- Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID
- Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia